



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio e Artigianato

marco.cavaletto@regione.piemonte.it

Il Direttore

Data 30.3.2007
Protocollo 3345/49.00

Alla Città di Torino
Divisione Commercio
Settore Attività Economiche e di Servizio
Via Meucci 4
10121 TORINO

Oggetto: Richiesta chiarimenti sull'attività di applicazione "servizi per l'applicazione e la decorazione delle unghie".

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui sopra, si precisa quanto segue.

La Corte d'Appello di Torino con decreto n. 271/05 del 22 marzo 2005 riformando la sentenza impugnata, sentenza n. 1583/04; (peraltro già lo stesso Tribunale di Torino aveva mutato orientamento, sentenza n. 3562/04) ha statuito che l'attività di ricostruzione ed applicazione unghie artificiali, va ricompresa tra quelle per il cui esercizio occorre la qualifica di estetista ex art. 1 della legge 1/90 (nello stesso senso articolo 1 della l.r. 54/92).

Rebus sic stantibus, si conferma la necessità del possesso della qualifica di estetista per poter esercitare le attività di cui sopra, sembrando pericoloso (ed alquanto difficile da accertare) distinguere tra attività di mera applicazione ed attività di ricostruzione, posto che, come evidenziato dal citato decreto della Corte d'appello, anche l'attività di applicazione comporta comunque un intervento sull'unghia che incide sulla superficie del corpo umano.

Distinti saluti

Visto

La Responsabile del Settore
Disciplina e Tutela dell'Artigianato
Tiziana BERNENGO

MARCO CAVALETTO